

Ricostruzione della carriera dei docenti statali di scuola primaria che hanno prestato servizio anche nella scuola paritaria

I docenti statali di scuola primaria hanno diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della carriera, il servizio prestato nelle scuole primarie paritarie .

Lo ha ribadito una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Rimini (sentenza 64/2014).

L'art. 485 del T.U. 297/1994 riconosceva come utile, ai fini della carriera del docente statale, il servizio prestato in scuole elementari parificate .

La legge 62/2000 sulla parità scolastica ha previsto il superamento delle scuole parificate, riconducendo le scuole non statali a solo due categorie : paritarie e non paritarie.

Senonchè l'istituto della parifica è stato definitivamente superato solo con la legge 27/2006, che ha previsto il convenzionamento delle primarie paritarie (poi attuato con il DPR 23/2008 e con il DM 84/2008) e la sostituzione delle convenzioni di parifica (a decorrere dall' 1/9/2008) .

Come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Rimini 64/2014 **anche il servizio prestato nelle primarie divenute paritarie dall'1/9/2000 fino al 31/8/2008, deve essere utilmente considerato ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297/1994.**

In molti casi la amministrazione scolastica ha correttamente riconosciuto tale beneficio ai docenti statali che in precedenza avevano lavorato nelle paritarie; per i docenti invece ai quali tale beneficio non è stato integralmente riconosciuto la recente sentenza di Rimini rappresenta un importante precedente.